

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente"),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti - nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1S;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **54222072C4**;
- il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), Allegato "II" (Capitolato tecnico), Allegato "III" (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato II) e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a. manutenzione e supporto tecnico per i Sottosistemi di Sicurezza di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze ubicati nelle diverse sedi romane e nel CED di Latina;



- b. rinnovo Software Subscription dei Sottosistemi di Sicurezza di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ubicati nelle diverse sedi romane e nel CED di Latina;
 - c. consulenza e supporto specialistico a richiesta, per un totale massimo fruibile di 200 gg/persona.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
 4. La fornitura del rinnovo Software Subscription di cui al precedente comma 1, lettera b) dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana. Le stesse Software Subscription dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi e l'acquisto delle predette forniture, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi e di acquisire le predette forniture in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi e forniture. Tali servizi e forniture potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo contrattuale massimo di cui all'articolo 14 S comma 1. Pertanto, tali servizi e forniture verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi e forniture per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 16 S e 12 G.
 6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico.
 7. I servizi di manutenzione e supporto tecnico e di consulenza e supporto specialistico, di cui al precedente comma 1 lettere a) e c), dovranno essere attivati su richiesta della Committente su tutti i Sottosistemi, elencati nel capitolo 2 del Capitolato tecnico, installati nelle sedi del MEF di cui al successivo comma 12, sulla base della rispettiva Classe di appartenenza e Fascia di prodotto e del rispettivo Livello di servizio, per i quali, alla data di stipula del contratto, risulti scaduto il contratto di manutenzione originario o per i quali, nel periodo di vigenza contrattuale, andranno via via a scadere i relativi contratti di manutenzione, nonché per quelli che saranno successivamente indicati dalla Committente. Le 22 Classi di appartenenza dei sottosistemi, le fasce di prodotto (high, medium e low) ed i livelli di servizio (A e B) sono definiti nel Capitolato Tecnico.
 8. Per ogni tipo di Sottosistema di sicurezza, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal relativo servizio di manutenzione, di cui al precedente comma 1 lett. a), in ogni momento del periodo di efficacia del contratto con detrazione del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



canone di pagamento della apparecchiatura dismessa, come disciplinato nel Capitolato Tecnico ed al successivo art. 9 S “Il Servizio di manutenzione del sistema di sicurezza del MEF”.

9. La Committente si riserva di richiedere il servizio di manutenzione per i Sottosistemi che verranno acquistati, per conto dell’Amministrazione, nel periodo di efficacia contrattuale o per i Sottosistemi per i quali nel medesimo periodo scadrà il relativo servizio di manutenzione, con l’aggiunta, conseguentemente, del canone della nuova apparecchiatura all’importo da corrispondere all’Impresa, secondo le modalità disciplinate nel Capitolato Tecnico ed al successivo art. 9 S “Il Servizio di manutenzione del sistema di sicurezza del MEF”.
10. La Committente si riserva, per ogni Sottosistema di sicurezza, la facoltà di migrare il servizio da un determinato livello di servizio ad uno più adeguato o di mutare la Classe di appartenenza, come disciplinato nel Capitolato Tecnico e nel successivo art. 9 S “Il Servizio di manutenzione del sistema di sicurezza del MEF”.
11. Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Dichiarazione di inizio del servizio”, come disciplinato al successivo art. 2 S, comma 1 “Durata e Affiancamento”.
12. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogate nei locali delle sedi del MEF situate all’interno dei comuni di Roma e Latina, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il Centro Comunicativo, ubicato in via Pastrengo, n. 1, Roma; il CED della sede di La Rustica, ubicato in via A. Soldati, n. 80, Roma; il CED della sede di Piazza Dalmazia, n. 1, Roma; il CED ubicato in viale Nervi, Latina; il CED ubicato in Via Mario Carucci, n. 99, Roma.
13. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
14. È designato Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di “Dichiarazione di inizio del servizio” che sarà comunicata dalla Committente all’Impresa, successivamente alla consegna della “documentazione di startup”, di cui al successivo art. 9bis S, comma 1. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento dei Servizi di manutenzione per l’infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

4. Nella "Dichiarazione di inizio del servizio" si darà evidenza dei Sottosistemi di sicurezza che saranno oggetto del relativo servizio di manutenzione.
5. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività verranno congiuntamente concordate. Le attività di trasferimento del know-how e delle competenze si intendono remunerate con il corrispettivo di cui all'articolo 14 S, comma 1.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché quelli relativi:
 - a) all'imballaggio dei pezzi hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei pezzi hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.



2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei pezzi hardware e dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione e/o alla Committente in modo esclusivo; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software,



nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

3. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
5. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o alla Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
6. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI DEI SINGOLI SERVIZI

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1, l'Impresa prende atto che:
 - a) per quanto attiene al servizio di manutenzione e supporto tecnico per i sottosistemi di sicurezza del MEF di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), i sottosistemi di sicurezza, le Classi di appartenenza dei sottosistemi stessi, le fasce di prodotto ed i livelli di servizio degli stessi sono descritti nel Capitolato Tecnico (allegato II al presente contratto);
 - b) per quanto attiene al rinnovo delle Software Subscriptions di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), le Software Subscriptions sono descritte nel Capitolato Tecnico (allegato II al presente contratto);
 - c) per quanto attiene al servizio di consulenza e supporto specialistico di cui art. 1 S comma 1 lett. c) sono previste 200 giornate da utilizzare a consumo, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico (allegato II al presente contratto) e nell'art. 10 S.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni dei singoli servizi e delle forniture, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi e forniture sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1.
3. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva altresì, nei limiti del corrispettivo contrattuale massimo di cui all'art. 14 S comma 1, durante la vigenza contrattuale, il diritto di aumentare o ridurre il numero dei sottosistemi di sicurezza oggetto del servizio di manutenzione e/o di modificare la classe di appartenenza e/o la fascia di prodotto e/o il livello di servizio dei suddetti sottosistemi, nonché il diritto di acquisire nuove Software Subscription tra quelle indicate nel Capitolato Tecnico e/o di aumentare o ridurre il numero delle Software Subscription da acquisire in sede di rinnovo ed il numero delle giornate di supporto specialistico da richiedere.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 12 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 16 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..



ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica, tra la proprie risorse, un **Responsabile del Contratto** (nella persona di _____ email _____), con la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche legate al corretto svolgimento del contratto e con i compiti descritti in dettaglio nel Capitolato tecnico (Allegato II al presente contratto), nonché le eventuali variazioni dell'elenco dei sottosistemi in manutenzione, affinché la Committente e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa indica altresì, tra la proprie risorse, un **Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi** (nella persona di _____ email _____), con la responsabilità di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività legate ai servizi oggetto del presente contratto, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettere a) e b), e di essere il punto di riferimento per l'attivazione del servizio di supporto specialistico, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera c).
3. L'Impresa, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, è tenuta a consegnare i *curricula* del personale incluso nell'Elenco contenente il personale tecnico incaricato del servizio di manutenzione (**Team di manutenzione**) e il personale incaricato del servizio di Supporto Specialistico che la stessa renderà disponibile per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni prescritte nel Capitolato Tecnico. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni prescritte nel Capitolato Tecnico. L'Impresa deve provvedere all'aggiornamento dell'elenco, comunicando alla Committente ogni variazione.



4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto, sia per il Supporto Specialistico sia per il servizio di manutenzione dovranno rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti descritti nel Capitolato Tecnico e presteranno la loro attività conformemente al mix richiesto di volta in volta dalla Committente.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.



12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 9 S

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA DEL MEF

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e supporto tecnico per i Sottosistemi di Sicurezza di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), che si divide nella manutenzione correttiva e di quella preventiva, a partire dalla "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente art. 2 S, comma 1, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione correttiva "on-site" hardware e software su tutti i Sottosistemi elencati nel Capitolo 2 del Capitolato Tecnico, nonché di quelli che saranno successivamente indicati dalla Committente, sulla base della relativa Classe di appartenenza, della Fascia di prodotto e del Livello di servizio indicati dalla Committente. Il servizio di manutenzione correttiva riguarda tutte le componenti del Sottosistema ed in particolare: componenti hardware, aggiornamenti software e configurazioni di sistema.
3. Il servizio di cui al comma 2 comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti e alla prevenzione degli stessi, come disciplinata nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto, ed è comprensivo di tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i Sottosistemi in perfetto stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. Il servizio di manutenzione comprende altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione; invio delle riparazioni e aggiornamenti; consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
5. La Committente e/o l'Amministrazione, anche tramite Call Center di aziende diverse dall'Amministrazione, all'uopo preposte, comunicheranno all'Impresa la manifestazione di malfunzionamenti o la necessità di pianificazione di un intervento correttivo/migliorativo dei Sottosistemi, mediante chiamata telefonica al numero _____ confermata mediante e-mail all'indirizzo _____. L'ora di invio della e-mail da parte della Committente e/o dell'Amministrazione è considerata come l'ora di apertura della chiamata (ticket).
6. L'Impresa si obbliga a dare comunicazione della presa in carico della richiesta di assistenza inviando una e-mail di conferma all'indirizzo **gruppo.sicurezza.cc@tesoro.it** e **gruppo.sicurezza.lr@tesoro.it** contenente data ed ora di apertura della chiamata, identificativo (n° di intervento) della richiesta di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



assistenza, i riferimenti relativi al sottosistema oggetto dell'intervento e una sintetica descrizione della richiesta di supporto.

7. L'Impresa è tenuta ad aprire immediatamente una chiamata (ticket) all'Impresa stessa, dandone conferma alla Committente secondo le modalità descritte nel precedente comma 6, anche nel caso in cui, durante l'esecuzione delle attività contrattuali, riscontrasse anomalie sui sottosistemi oggetto della manutenzione.
8. L'impresa si obbliga a predisporre, senza oneri aggiuntivi per la Committente e/o l'Amministrazione, un sistema di gestione per il tracciamento delle chiamate in tutte le fasi ed a gestire le chiamate, come previsto dal Capitolato Tecnico.
9. Alla chiusura della chiamata, l'Impresa è tenuta a redigere alla Committente una **"nota d'intervento"**, secondo le modalità e con il contenuto indicati nel Capitolato Tecnico; la suddetta nota dovrà essere inviata alla Committente sia in formato cartaceo, sia elettronico all'indirizzo di cui al comma 6, e dovrà essere approvata dalla Committente.
10. L'Impresa è tenuta a produrre, alla fine di ogni trimestre, il documento chiamato **"Elenco degli interventi"**, contenente tutti gli interventi eseguiti nel corso di tale periodo secondo le modalità e con il contenuto indicati nel Capitolato Tecnico, evidenziando quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti.
11. L'Impresa si impegna ad erogare il servizio di manutenzione preventiva e pertanto:
 - a) a realizzare gli interventi tecnici, finalizzati ad ottimizzare il funzionamento dei Sottosistemi e prevenirne futuri malfunzionamenti, secondo i tempi e le modalità che saranno concordati con la Committente, almeno una volta al mese, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S;
 - b) ad implementare le modifiche tecniche, consistenti in miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del Sistema di Sicurezza del MEF, di migliorarne il funzionamento e di aumentare la sicurezza.
12. L'Impresa è obbligata a definire e consegnare alla Committente, un **"Piano tecnico di manutenzione preventiva"**, sia hardware, sia software, per ogni Sottosistema di sicurezza oggetto del contratto, di cui al capitolo 2 del Capitolato Tecnico, da redigere secondo le modalità ed i contenuti di cui al Capitolato tecnico, entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione della Committente di messa in manutenzione del Sottosistema, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S.
13. Ogni **"Piano tecnico di manutenzione preventiva"** dovrà essere verificato ed approvato dalla Committente; in assenza di approvazione non sarà attivato il relativo servizio.
14. Su richiesta della Committente, inoltrata al Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi, l'Impresa è tenuta ad aggiornare ed integrare il suddetto Piano di cui al comma 12, come previsto nel Capitolato Tecnico, entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S.
15. Ogni aggiornamento e/o integrazione del Piano tecnico di manutenzione preventiva è sottoposto ad approvazione della Committente.
16. L'Impresa è tenuta a monitorare costantemente ed in maniera continuativa: il rilascio di aggiornamenti, di nuove versioni o correzioni (hardware, software di base, software applicativo e firmware), le scadenze delle licenze dei prodotti

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- software installati sui sottosistemi, lo stato di end of support (EoS) e lo stato di end of life (EoL) rilasciati dai produttori, e a darne pronta segnalazione alla Committente, entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di rilascio delle stesse e/o dalle scadenze, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
17. L'Impresa è tenuta a verificare e segnalare alla Committente, mediante un **"rapporto tecnico"**, la compatibilità e l'impatto tecnologico degli aggiornamenti, delle nuove versioni o delle correzioni con l'ambiente di esercizio, entro 15 giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della relativa notizia, da parte dei produttori, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S.
 18. Il rapporto tecnico di cui al precedente comma 17, sarà soggetto, secondo le modalità indicate nel capitolato Tecnico, alla validazione da parte del Committente, che, in caso di esito positivo, deciderà i tempi e le modalità che l'Impresa dovrà rispettare per rendere operative (installare, configurare e personalizzare) le modifiche segnalate, oppure di non procedere ad alcun intervento. In caso di esito negativo della valutazione del rapporto, segnalato a mezzo posta elettronica al Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi secondo le modalità di cui al precedente comma 5, l'Impresa dovrà produrre un nuovo rapporto tecnico entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della segnalazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S.
 19. L'Impresa è tenuta, su richiesta della Committente, ad installare configurare e personalizzare nuove versioni dei software dei Sottosistemi di sicurezza eventualmente acquisite dalla Committente stessa.
 20. L'Impresa è tenuta ad aggiornare il **"libro macchina"** di ogni Sottosistema all'esito di ogni intervento di manutenzione correttiva e di ogni attività di manutenzione preventiva eseguita su di esso.
 21. Qualora, durante lo svolgimento della manutenzione preventiva, l'Impresa riscontrasse malfunzionamenti dei Sottosistemi di sicurezza è tenuta a comunicare immediatamente tale evidenza alla Committente che aprirà una chiamata di manutenzione correttiva secondo le modalità di cui ai precedenti comma.
 22. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dell'apparecchiatura e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia.
 23. L'Impresa è obbligata ad erogare il servizio di manutenzione correttiva in base ai seguenti livelli di servizio, secondo le modalità disciplinate nel Capitolato Tecnico:
 - Livello di servizio A per 365 giorni all'anno per 24 H al giorno;
 - Livello di servizio B dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00.
 24. La Committente ha facoltà di modificare il livello di servizio assegnato ad un dato sottosistema in un qualsiasi momento del periodo di efficacia del contratto.
 25. Il servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo A dovrà essere erogato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S, con le seguenti modalità:



- a) supporto remoto di un tecnico qualificato entro 30 minuti solari dalla chiamata della Committente effettuata con le modalità di cui al precedente comma 5;
 - b) intervento on-site, qualora il problema non sia risolvibile telefonicamente, entro un tempo massimo di 2 ore solari dalla chiamata della Committente effettuata con le modalità di cui al precedente comma 5;
 - c) il tempo globale di ripristino non dovrà comunque superare le 4 ore solari dalla chiamata della Committente effettuata con le modalità di cui al precedente comma 5.
26. L'Impresa si impegna in ogni caso a garantire che il Sistema di Sicurezza del MEF sia disponibile, ovvero correttamente funzionante in tutte le sue componenti, per una percentuale non inferiore al 99,86% dell'orario di erogazione del servizio di tipo A, calcolato su base trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
27. Il servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo B dovrà essere erogato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S, secondo le seguenti modalità:
- a) supporto remoto di un tecnico qualificato entro 30 minuti lavorativi dalla chiamata della Committente effettuata con le modalità di cui al precedente comma 5;
 - b) intervento on-site, qualora il problema non sia risolvibile telefonicamente, entro un tempo massimo di 2 ore lavorative dalla chiamata della Committente effettuata con le modalità di cui al precedente comma 5;
 - c) il tempo globale di ripristino non dovrà comunque superare le 4 ore lavorative dalla chiamata della Committente effettuata con le modalità di cui al precedente comma 5.
28. L'Impresa si impegna in ogni caso a garantire che il Sistema di Sicurezza del MEF sia disponibile, ovvero correttamente funzionante in tutte le sue componenti, per una percentuale non inferiore al 99,86 % dell'orario di erogazione del servizio di tipo B, calcolato su base trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
29. Qualora la piena funzionalità dei sottosistemi per i livelli di servizio A e B non venga ripristinata nei termini di cui ai precedenti comma 25 lett. c) e/o 27 lett. c), ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire a terzi, dalla stessa Committente individuati, i relativi interventi o comunque le corrispondenti prestazioni, addebitando integralmente all'Impresa tutti gli oneri sostenuti e gli importi ad altri corrisposti che saranno detratti dal canone del servizio di manutenzione dovuto all'impresa. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali, l'intervento o la prestazione si riterranno conclusi al momento della comunicazione all'Impresa da parte della Committente dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.
30. In caso di sostituzione di parti di ricambio, le stesse, che dovranno essere identiche alle parti sostituite e di primaria qualità e nuove di fabbrica, verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà; resta fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
31. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ai precedenti comma 25 e 27, ovvero comporti il trasferimento del Sottosistema in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione



l'Impresa, previa comunicazione alla Amministrazione e alla Committente, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione del Sottosistema stesso e delle apparecchiature funzionalmente collegate, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali.

32. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa è tenuta a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Committente stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei Sottosistemi.
33. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal servizio di manutenzione di qualsiasi Sottosistema in ogni momento del periodo di efficacia del contratto; il recesso deve essere formalizzato mediante apposita comunicazione della Committente al Fornitore con un preavviso di 15 giorni; dal mese successivo alla scadenza del preavviso, il canone di spesa dell'apparecchiatura dismessa sarà detratto dal canone mensile globale per il servizio di manutenzione.
34. In qualsiasi momento del periodo di efficacia del contratto, la Committente si riserva la facoltà: i) di inserire nel contratto di manutenzione ogni tipo di sottosistema acquisito ex-novo dall'Amministrazione o già facente parte della sua infrastruttura di sicurezza, appartenente alle 22 classi di cui al Capitolato Tecnico, e ii) di cambiare il Livello di servizio (A e B) o la fascia di prodotto o la Classe di appartenenza di un determinato sottosistema già oggetto di manutenzione per il periodo di tempo che la Committente e/o l'Amministrazione ritenga opportuno. Tali cambiamenti non potranno essere rifiutati dall'Impresa e verranno richiesti dalla Committente via e-mail al Responsabile del Contratto con 15 giorni di preavviso. L'inserimento di un nuovo sottosistema o la modifica di un LdS associato o di una fascia di prodotto o di una Classe di appartenenza di un sottosistema di sicurezza in manutenzione, comporterà dal mese successivo alla scadenza del preavviso l'aggiunta o l'aggiornamento del canone di spesa per quel sottosistema rispetto al canone mensile globale del contratto di manutenzione.

ARTICOLO 9 BIS 5

STARTUP DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOTTOSISTEMI

1. L'Impresa è tenuta a consegnare alla Committente entro 20 giorni solari, decorrenti dalla comunicazione di messa in manutenzione del Sottosistema, la **documentazione di startup**, composta dalle seguenti voci:
 - a. **Piano tecnico di manutenzione preventiva** per ogni Sottosistema, di cui al precedente art. 9 S, comma 12;
 - b. **composizione del Team di manutenzione**, descritto nel Capitolato tecnico;
 - c. **documenti di presa in carico** dei Sottosistemi.
2. L'Impresa è tenuta ad eseguire una verifica puntuale dello stato della manutenzione per ogni Sottosistema indicato dalla Committente, a redigere per ognuno di essi un **documento di presa in carico**, che riporti il livello degli aggiornamenti hardware e software e le eventuali segnalazioni di errore o parti



guaste riscontrate e a dichiarare che nulla osta alla presa in carico del Sottosistema.

3. L'Impresa, nel caso in cui in sede di verifica evidenziasse eventuali problemi/anomalie sui Sottosistemi di sicurezza esaminati, deve comunicare gli elementi che ostano alla presa in carico del Sottosistema di sicurezza alla Committente, che, verificato quanto segnalato, avvierà le azioni necessarie alla rimozione dei problemi. E' comunque facoltà della Committente richiedere all'Impresa la presa in carico del Sottosistema nello stato in cui si trova al momento della verifica, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
4. In seguito alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, la Committente invierà all'Impresa la lettera di **"Dichiarazione di inizio del servizio"**, di cui al precedente art. 2 S, comma 1, con l'elenco dei Sottosistemi da mettere in manutenzione ed i relativi canoni di manutenzione determinati attraverso la Classe, la fascia di prodotto ed i corrispondenti livelli di servizio, secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico. Dall'invio di tale Dichiarazione, inizierà lo startup del servizio di manutenzione dei Sottosistemi di sicurezza del MEF, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera a), e del servizio di consulenza e supporto specialistico, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare, previa richiesta dell'Amministrazione e/o della Committente, il servizio di consulenza e supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), mediante le risorse (Sistemista senior e Specialista di prodotto) aventi competenze e certificazioni pari a quelle prescritte nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione delle prestazioni contrattuali è pari a 200 giorni persona di cui: 100 giornate feriali e 30 giornate notturno/festivo per il Sistemista senior; 56 giornate feriali e 14 giornate notturno/festivo per il Specialista di prodotto, come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico. Tali ripartizioni sono da ritenersi indicative e non vincolanti per la Committente. La Committente si riserva inoltre di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale. Resta fermo quanto previsto all'art. 5 S, comma 2 e 3.
3. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende le seguenti attività: l'assistenza post installazione, mediante affiancamento al personale della Committente allo scopo di realizzare uno skill-transfert; il supporto alla progettazione per l'evoluzione delle architetture dei Sottosistemi di sicurezza; l'installazione, la configurazione e la personalizzazione del software necessario al corretto funzionamento del nuovo hardware installato, a fronte dell'acquisizione da parte del Committente di un nuovo hardware in aggiunta o sostituzione dei Sottosistemi di sicurezza in corso di manutenzione.
4. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa mediante strumento telematico all'indirizzo del



Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi, di cui al precedente art. 8 S, comma 2, confermato via fax al numero che sarà all'uopo fornito.

5. Il servizio dovrà essere erogato entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della suddetta e-mail per la figura professionale **Sistemista senior** e di 15 giorni lavorativi dall'invio della suddetta e-mail per la figura professionale **Specialista di prodotto**, pena l'applicazione delle penali di cui di cui al successivo art. 13 S.
6. Il servizio verrà svolto presso la sedi del MEF presso le quali sono ubicati i Sottosistemi, nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni all'anno, in base all'esigenza manifestata dal Committente.
7. La Committente ha facoltà di usufruire di interventi di consulenza anche di durata pari a mezza giornata. Nel caso in cui la durata dell'intervento sia inferiore alle 4 ore (anche se in aggiunta a intere giornate di consulenza di 8 ore) all'Impresa è dovuto un importo pari al valore della mezza giornata.
8. L'Impresa è tenuta a redigere un **“Resoconto di consulenza”** per consuntivare ogni attività ed intervento richiesto ed erogato, con indicazione del tipo e della durata dell'intervento; il Resoconto deve essere approvato dalla Committente.
9. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione delle prestazioni richieste.

ARTICOLO 11 S

AGGIORNAMENTO DELLE SOFTWARE SUBSCRIPTION

1. La Committente acquisisce: i) il rinnovo per dodici mesi delle Software Subscription dei Sottosistemi di Sicurezza del MEF, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), indicate nelle Tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del capitolo 4 del Capitolato tecnico, e nel successivo art. 14 S, comma 2, lettera b), a partire dalla prossima scadenza, che avverrà entro il 31 dicembre 2014 ii) due successivi rinnovi, di 12 mesi ciascuno, delle sole Software Subscription presenti nelle citate Tabelle che saranno di volta in volta indicate dalla Committente, per la quantità dalla stessa indicata. Per Software Subscription si intendono tutti gli aggiornamenti relativi ai prodotti software installati sul Sistema di Sicurezza del MEF, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: patch correttive ed evolutive; fix di sicurezza; nuove versioni dei prodotti software; aggiornamento delle informazione necessarie ai riscontri di sicurezza (firme, “dat”, etc.) nuove release dei prodotti software, maggiori e minori (per release maggiori si intendono gli aggiornamenti che sostituiscono uno specifico prodotto software con un nuovo prodotto completamente riscritto). In caso di nuove versioni e nuove release le suddette Tabelle sono automaticamente aggiornate come previsto all'art. 14 S comma 2 lett. b1).
2. La Committente, nei limiti del corrispettivo contrattuale massimo di cui all'art. 14 S, comma 1, ha la facoltà di utilizzare le quotazioni unitarie delle Software Subscription, di cui all'art. 14 S, comma 2, lettera b), anche per ulteriori acquisizioni delle Software Subscription stesse, da eseguire nel corso dei 36 mesi di validità contrattuale, come previsto all'art. 14 S, comma 2, lettera b2).



3. L'Impresa è tenuta a garantire che la registrazione delle Software Subscription, con le case produttrici, avvenga a nome di SOGEI S.p.A. e ad eseguire la gestione e l'eventuale aggiornamento degli account attivi presso i vari produttori, secondo le indicazioni della Committente.
4. L'Impresa è obbligata a fornire le Software Subscription dei vari prodotti entro 20 giorni solari dalla data di invio della **“Richiesta di fornitura di Software Subscription”** che la Committente invierà al Responsabile del Contratto, durante l'intera durata contrattuale, secondo le modalità e con la documentazione indicata nel Capitolato Tecnico tra cui, a titolo esemplificativo, l'autorizzazione all'utilizzo delle Software Subscription, il numero identificativo del prodotto o della licenza e l'eventuale supporto magnetico ad esse correlato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S. Tale modalità di fornitura sarà applicata anche nel caso di ulteriori acquisizioni, di cui al precedente comma 2.
5. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 4, l'Impresa deve mettere a disposizione della Committente una USERID ed una PASSWORD, per ognuno dei prodotti elencati nelle Tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del capitolo 4 del Capitolato tecnico, per garantire l'accesso alle aree riservate dei siti Internet dei vari produttori di Software Subscription, oppure, nel caso in cui il produttore di Software Subscription non eroghi le stesse in base alle suddette modalità, comunicare le diverse modalità di consegna della fornitura delle Software Subscription, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 1, per tutta la durata del Contratto, l'Impresa avrà la facoltà di proporre l'aggiornamento delle Tabelle di cui al comma 1 con le Software Subscription delle varie Case Produttrici per far fronte ad evoluzioni delle tecnologie. La Proposta di aggiornamento deve essere adeguatamente motivata e prevedere la sostituzione di singoli Componenti software o l'ampliamento delle soluzioni già presenti nelle Tabelle, secondo parametri di equivalenza e funzionalità. La Committente si riserva la facoltà di valutare le proposte dell'Impresa. Se la proposta verrà accettata si procederà all'aggiornamento e/o all'ampliamento delle Tabelle, anche economico, con cadenza annuale (o semestrale). Resta fermo che i prezzi da applicare ai nuovi prodotti della Casa Produttrice di una data tabella saranno pari al corrispondente prezzo di listino della stessa Casa Produttrice ridotto dello sconto medio praticato in sede di offerta dall'Impresa rispetto ai prodotti di quella Casa Produttrice.
7. Qualora gli aggiornamenti dei prodotti software installati sui Sottosistemi di Sicurezza del MEF comportino anche la sostituzione delle componenti hardware dei Sottosistemi stessi, come conseguenza dello stato di end of life (EoL), su richiesta della Committente (nei limiti di valore di Euro 40.000,00) l'Impresa ha la facoltà di fornire la nuova componente hardware, indispensabile per garantire continuità ai servizi di sicurezza del MEF. La fornitura dovrà essere preceduta da una proposta da inviare entro 5 giorni lavorativi alla Committente con indicazione del prezzo, pari al prezzo di listino del produttore con uno sconto almeno del 20%. La Committente potrà dare il suo assenso all'acquisto o provvedere ad acquisire con altre modalità la nuova componente HW. L'Impresa dovrà redigere e consegnare un

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



“Piano di collaudo” entro il termine di 10 giorni solari decorrenti dalla data della richiesta della Committente, contenente l’articolazione delle prove proposte per il collaudo delle stesse, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S; il Piano dovrà essere approvato dalla Committente. Nel caso di acquisto dal Fornitore, l’importo sarà corrisposto con rate trimestrali e sarà versato, previa verifica di conformità. La Committente è comunque tenuta ad applicare i contratti in essere con altri fornitori ed eventuali Convenzioni Consip e Contratti Quadro aventi ad oggetto le medesime componenti hardware.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla data di consegna dei prodotti e dei documenti di cui all’art. 11 S comma 4, le Software Subscription saranno sottoposte a verifica di conformità da parte della Committente.
3. Entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla data di avvio operativo della componente hardware, eventualmente installata, di cui all’art. 11 S comma 7 e all’art. 14 S comma 2, lettera b5), essa sarà sottoposta a verifica di conformità sulla base del Piano di collaudo di cui all’art. 11 S comma 7.
4. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità di cui ai precedenti comma 2 e 3 può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
5. Le verifiche di conformità per le prestazioni continuative di cui all’art. 1 S comma 1 lettere a) e c), in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale. In particolare, la Committente avvierà la verifica di conformità sui servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) entro 20 giorni dalla consegna dell’**“Elenco degli interventi”** di cui all’art. 9 S comma 10 e sui servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. c) entro 20 giorni dalla consegna dell’ultimo **“Resoconto di consulenza”** del trimestre di cui all’art. 10 S comma 8.
6. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
7. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, 3, 4 e 5, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. Nel caso di cui al comma 3 il suddetto verbale dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportate le informazioni indicate nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità di cui al precedente comma 3 si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del



- verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” da parte della Committente.
8. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
 9. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
 10. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” ovvero “Data di accettazione del servizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
 11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità di cui ai precedenti comma 2 e 3, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 13 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
 12. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità di cui ai precedenti comma 2 e 3 dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 16 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
 13. In sede di verifica di conformità di cui ai precedenti comma 2 e 3, l’Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
 14. L’impresa, in sede di verifica di conformità di cui ai precedenti comma 2 e 3, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell’Amministrazione.
 15. La verifica di conformità delle Software Subscription si intende positivamente superata solo nel caso in cui le stesse risultino funzionare correttamente e siano rispondenti alle le specifiche indicate nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa e nel Capitolato Tecnico.
 16. Nel caso in cui, durante la verifica di conformità delle prestazioni di cui al comma 5, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.
 17. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione



della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

18. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
19. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
20. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione del Sottosistema e tutte le informazioni di dettaglio sui prodotti acquisiti necessarie per la presa in carico degli stessi da parte dell'Amministrazione.
21. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
22. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
23. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
24. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
25. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data convenuta per la realizzazione degli **interventi tecnici** di cui all'art. 9 S, comma 11 lett. a), la Committente applicherà una penale pari all'1% (unpermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi.



2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine massimo previsto per la consegna di ogni **“Piano tecnico di manutenzione preventiva”** di cui all’art. 9 S, comma 12, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (unopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi.
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi previsti per l’aggiornamento del **“Piano tecnico di manutenzione preventiva”**, di cui all’art. 9 S, comma 14, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (unopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi.
4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi previsti per le segnalazioni degli eventi di cui all’art. 9 S, comma 16, secondo le modalità ivi disciplinate, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (unopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi.
5. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi previsti per la consegna del **“rapporto tecnico”**, di cui all’art. 9 S, comma 17, secondo le modalità ivi disciplinate, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (unopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi.
6. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi previsti per la produzione di un nuovo **“rapporto tecnico”** in caso di mancata validazione, di cui all’art. 9 S, comma 18, secondo le modalità ivi disciplinate, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (unopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi.
7. Nell’ipotesi di violazione, nell’ambito del servizio di Manutenzione correttiva, dei termini di cui all’art. 9 S, commi 25 e 27 o delle soglie di cui all’art. 9 S commi 26 e 28, la Committente applicherà rispettivamente all’Impresa:

I. per il Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo A:

- a) una penale pari all’0,7‰ (zerovirgolasettepermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti **per il supporto remoto** di un tecnico qualificato di cui all’art. 9 S comma 25 lett. a), ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;
- b) una penale dell’0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all’art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti **per l’intervento “on-site”** di cui



all'art. 9 S comma 25 lett. b), ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;

c) una penale pari all'1‰ (unopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low, LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per il **ripristino** di cui all'art. 9 S comma 25 lett. c);

d) una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni 0,01% (o frazione) in riduzione del valore soglia di cui al precedente art. 9 S comma 26;

II. per il Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo B::

a) una penale pari all'0,6‰ (zerovirgolasettepermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per il **supporto remoto** di un tecnico qualificato di cui all'art. 9 S comma 27 lett. a) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;

b) una penale dell'0,7‰ (zerovirgolaottopermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per l'**intervento "on-site"** di cui all'art. 9 S comma 27 lett. b) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;

c) una penale pari all'0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del totale dei canoni mensili offerti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per il **ripristino** di cui all'art. 9 S comma 27 lett. c);

d) una penale pari ad Euro 300,00 per ogni 0,01% (o frazione) in riduzione del valore soglia di cui al precedente art. 9 S comma 28.

si precisa che rispetto al punto I lettere a, b e c ed al punto II lettere a, b e c ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore, esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo. Resta fermo quanto previsto all'art. 9 S comma 29.

8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine per la produzione di tutta la **"documentazione di startup"**, di cui all'art. 9 bis S, comma 1, secondo le modalità ivi disciplinate, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) della somma del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi e del corrispettivo massimo complessivo previsto per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), calcolato sulla base delle tariffe di cui all'art. 14 S, comma 2, lett. c) e delle 200 giornate come indicate all'art. 10 S.
9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini per la messa a disposizione delle risorse di Sistemista Senior e di Specialista di prodotto, di cui all'art. 10 S, comma 5, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo previsto per i servizi di consulenza e supporto specialistico,



- calcolato sulla base delle tariffe di cui all'art. 14 S, comma 2, lett. c) e delle 200 giornate come indicate all'art. 10 S.
10. Nel caso in cui il Fornitore impieghi una figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 400,00 = (quattrocento/00).
 11. Per ogni giorno solare di ritardo per la fornitura delle Software Subscription di volta in volta richieste rispetto al termine di cui all'art. 11 S comma 4, nonché rispetto alla consegna della documentazione ivi indicata e specificata nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale previsto per le Software Subscription per 12 mesi all'art. 14 S comma 2 lett. b).
 12. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla indicazione delle USERID e PASSWORD o delle altre modalità di cui all'art. 11 S comma 5 la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale previsto per le Software Subscription per 12 mesi di cui all'art. 14 S comma 2 lett. b).
 13. Per ogni giorno solare di ritardo per la consegna del "Piano di collaudo", rispetto al termine prescritto all'art. 11 S, comma 7, la Committente applicherà una penale dello 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale previsto per le Software Subscription per 12 mesi di cui all'art. 14 S comma 2 lett. b).
 14. In caso di conclusione negativa della prima verifica di conformità di ogni prestazione, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prescritto dall'art. 12 S, comma 11 e 12, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale massimo di cui all'art. 14 S comma 1.
 15. Qualora le certificazioni delle figure professionali necessarie per l'esecuzione dei servizi vengano a scadenza o vengano sospese in fase di esecuzione del presente contratto e l'Impresa non consegni entro 30 giorni dalla relativa scadenza o sospensione idonea documentazione attestante il rinnovo o la revoca della sospensione delle stesse, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) della somma del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi e del corrispettivo massimo complessivo previsto per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), calcolato sulla base delle tariffe di cui all'art. 14 S, comma 2, lett. c) e delle 200 giornate come indicate all'art. 10 S, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al rinnovo o alla revoca della sospensione.
 16. La Committente si riserva di applicare una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale massimo di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo", comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato



relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale massimo di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

17. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle parti di apparecchiature malfunzionanti, con altre nuove aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del totale dei canoni mensili previsti per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) per le 22 Classi, fascia Low LdS B, di cui all'art. 14 S comma 2 lett. a), per 36 mesi, per ogni sottosistema malfunzionante, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento del sottosistema.
18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
19. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
22. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
23. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale massimo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale massimo, omnicomprendivo, è pari a **Euro 1.608.000,00 (unmilione seicentottomila/00)**, per l'esecuzione dell'oggetto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



contrattuale, da utilizzare secondo le esigenze della Amministrazione, durante tutta la durata del contratto (36 mesi), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____) al netto di IVA.

2. Il suddetto corrispettivo contrattuale massimo, non garantito né vincolante per la Committente e/o per l'Amministrazione, è determinato sulla base:
- a) dei 132 canoni mensili per l'affidamento per 36 mesi del servizio di manutenzione e supporto tecnico per i Sottosistemi di Sicurezza del MEF, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), relativi alle 22 Classi di appartenenza, alle tre fasce di prodotto ed ai due livelli di servizio, pari a:

Valore dei canoni mensili in base alla Classe (22 tipologie), alle 3 Fasce di prodotto (Low, Medium, High), ai 2 livelli di servizio (A, B) in Euro						
Classe	LB	MB	HB	LA	MA	HA
Classe1						
Classe2						
Classe3						
Classe4						
Classe5						
Classe6						
Classe7						
Classe8						
Classe9						
Classe10						
Classe11						
Classe12						
Classe13						
Classe14						
Classe15						
Classe16						
Classe17						
Classe18						
Classe19						
Classe20						
Classe21						
Classe22						

- b) del corrispettivo per il rinnovo per 12 mesi delle Software Subscription dei Sottosistemi di Sicurezza del MEF, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera b) pari ad Euro: _____,___ (_____/_____), determinato dalla sommatoria dei Prezzi totali delle Tabelle che seguono e che riportano per ogni Casa Produttrice: i prezzi unitari e complessivi delle Software Subscription, le relative quantità, il



Prezzo totale; la sommatoria dei Prezzi totali di tutte le Case Produttrici è pari al corrispettivo sopra indicato per il rinnovo per 12 mesi delle Software Subscription:

CheckPoint - Tabella 4					
Account: 0005834259, 0006837377, 0006812133, 0006739166, 0006811253					
Product SKU	Product Name	Description	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
CPAP-SG3077-HA-F	Secondary UTM-1 3077 (includes FW, VPN, IPS, AV, ASPM, URLF, IA)	Secondary Check Point UTM-1 3077 (includes FW, VPN, IPS, AV, ASPM, URLF, IA)	1		
CPAP-SG3077-F	UTM-1 3077 (includes FW, VPN, IPS, AV, ASPM, URLF, IA)	Check Point UTM-1 3077 (includes FW, VPN, IPS, AV, ASPM, URLF, IA)	1		
CPAP-SG572-HA	HA Check Point UTM-1 572 Total Security App with 2 Security blades	Secondary Check Point UTM-1 572 Total Security Appliance with 2 Security blades (FW, VPN) and 3 Management blades (NPM, EPM, LOGS)	1		
CPAP-SG572	Check Point UTM-1 572 Total Security Appliance	Check Point UTM-1 572 Total Security Appliance with 2 Security blades (FW, VPN) and 3 Management blades (NPM, EPM, LOGS)	1		
CPAP-SG3073	Check Point UTM-1 3073 Total Security Appliance	Check Point UTM-1 3073 Total Security Appliance with 3 Security blades (FW, VPN, IPS) and 3 Management blades (NPM, EPM, LOGS)	1		
CPAP-SG3073-HA	HA Check Point UTM-1 3073 Total Security Appliance	Secondary Check Point UTM-1 3073 Total Security Appliance with 3 Security blades (FW, VPN, IPS) and 3 Management blades (NPM, EPM, LOGS)	1		
CPAC-4-1C	4 Port 10/100/100 Base-T RJ45 interface card	4 Port 10/100/100 Base-T RJ45 interface card	10		
CPSG-P203iU-F-FM	Security Gateway with Container with 2 cores and unlimited users	Check Point Security Gateway pre-defined system including Container with 2 cores and unlimited users (including FW, IA and ACCL bla	1		
CPSG-P203U-HA-F-FM	Secondary Security Gatewaywith container for 8 cores and 5 blades	Secondary Check Point Security Gateway pre-defined system including Container with 2 cores and U users (including FW, IA and ACCL b	1		
CPSG-P203U-CPSM-PU003-F-EPC	Security bundle - including SG203U and SMU003	Check Point Security bundle - including SG203U and SMU003 (FW, IA, ACCL ,NPM, EPM and LOGS)	1		
CPFW-FM-U-NG	Security Gateway - Firewall-1 (unlimited users)	FireWall-1 Module for an unlimited number of IP addresses	1		
CPAP-SG4607-HA	Check Point 4600 Appliance HA	Check Point 4600 Appliance with FW, VPN, IA, ADNC, MOB, IPS, and APCL for High Availability	7		
CPAP-SG4607	Check Point 4600 Appliance	Check Point 4600 Appliance with FW, VPN, IA, ADNC, MOB, IPS, and APCL	7		
CPSG-P204iU-F	Security Gateway including container for 2 core and 4 blades	Check Point Security Gateway pre-defined system including container for 2 cores and 4 blades (FW, IA, VPN and ADN)	2		
CPSG-P204U-CPSM-PU003-F	Security bundle - including SG204U and SMU003	Check Point Security bundle - including SG204U and SMU003 (FW, IA, VPN, ADN, NPM, EPM	2		

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



		and LOGS)			
CPAP-SG12407	Check Point 12400 Appliance	Check Point 12400 Appliance with FW, VPN, IA, ADNC, MOB, IPS, and APCL	4		
CPAC-LOM	2 unità		2		
CPSG-P204IU-CPSM-PU003-F-VEE	Security bundle - including SG204U and SMU003	Check Point Security bundle - including SG204U and SMU003 (FW, IA, VPN, ACCL, NPM, EPM and LOGS)	1		
CPAP-SG12207	Check Point 12200 Appliance	Check Point 12200 Appliance with FW, VPN, IA, ADNC, MOB, IPS, and APCL	7		
CPAP-SM504	Smart-1 5	Check Point Smart-1 Security Management managing 5 gateways with 4 Management blades (NPM, EPM, LOGS, PRVS)	2		
CPAC-RAM4GB	4GB Memory upgrade for 4800 and 12200 appliances.	4GB Memory upgrade for 4800 and 12200 appliances.	4		
CPAC-4-1F	4 Port 1000Base-F SFP interface card	4 Port 1000Base-F SFP interface card. Requires additional 1000Base SFP transceiver modules per interface port.	5		
CPAC-PSU-4800/12200	Additional/replacement AC Power Supply for 4800 and 12200 app	Additional/replacement AC Power Supply for 4800 and 12200 appliances	4		
CPAC-TR-1SX	16 unità		2		
CPIP-A-TR-1SX	8 unità		1		
CPIP-A-TR-C	8 unità		1		
CPSB-DMN200	Security Management - Domain blade (2 Gateways)	Check Point Management Domain blade for managing 2 Gateways	8		
CPAC-8-1C	2 unità		1		
CPAC-RAM	2 unità		1		
CPSB-IPS-S-1Y	F2GT0Q (22/6/13)		1		
CPSB-IPS-XL-1Y	R08UYFW (1/10)		1		
Prezzo Totale					

IBM ISS - Tabella 5					
Prodotto	Certificate Key	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
SVP-WIN-001-PB-M (old) E0C9CLL (new)	ND	Software Maintenance Real Secure Server	5		
NSB-00250-PBM (old) ESL-0000500-P-M (new)	ND	Software Maintenance Real Secure Vulnerability MAINT. PROVENTIA ENT SCANNER - LICENSE (500 USERS)	500		
GX4002-C-1-PM	ND	Proventia G Maintenance	1		
GX4004C-V2-1-P-M	ND	(ROHS) Proventia GX4004C-V2 Intr. Preven. App. Maintenance	12		
	ND	Siteprotector unlimited software package management (1 quant.)	2		
	ND	Maintenance Proventia Ent. Scanner 1500	1		
GX4004C-V2-1-P-M	ND	(ROHS) Proventia GX4004C-V2 Intr. Preven. App. Maintenance	2		
	ND	Maintenance Proventia SVR for Linux per User (1 user)	5		

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Prezzo Totale	
---------------	--

Symantec - Tabella 6

Prodotto	Certificate Key	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
IX7DOZZ0-ER1N0 / RNW531-998-776	41670066 / 41670066	sync network access control enforcer 12.1 server/device renewal essential 12 months	2		
Prezzo Totale					

RSA - Tabella 7

Prodotto	Certificate Key	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
AUT0001500BE12	ND	RSA Authentication Manager Base Edition SecurCare Extnd Maint 1 Year 755-1500 Users	1		
enVision 7500	seriale 39Q845J	RSA Envision 7500	1		
N.1 Appliance ES-7560 RSA enVision 7500 con	seriale 1B4H85J	RSA Envision 7560 (DT presso la Rustica)	1		
enVision 5000	seriale 7HCB15J		1		
enVision 5000	seriale 4FSH45J		1		
Prezzo Totale					

Juniper - Tabella 8

Prodotto	Certificate Key	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
SVC-SDCE-SSG140	ND	Juniper SSG 140 ONLY EMEA J-Care SameDay Onsite Support 1 Year	2		
Prezzo Totale					

F5 - Tabella 9

Prodotto	Certificate Key	Descrizione	Quantità		
F5-SVC-FP-PRE-L2-3	ND	Level 2-3 Premium Service for FirePass (7x24) - FirePass 4310	1		
F5-SVC-FP-PRE-L2-3	ND	Level 2-3 Premium Service for FirePass (7x24) - FirePass 4300 Failover Unit	1		
F5-SVC-FP-PRE-L2-3	ND	Level 2-3 Premium Service for FirePass (7x24) - FirePass Host Adapter	1		
Prezzo Totale					

Mc Afee - Tabella 10

Prodotto	Certificate Key	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Change Platform	ND	Upgrade della piattaforma from gold to platinum	10.000		
NYV5500SSMA		MFE WEB GATEWAY WG5500 1YR GL+NBD	3		
RU5500WBGXFA		MFE WEB GATEWAY WG5500 1YR SD HW UPG	3		
Prezzo Totale					

**Fortinet - Tabella 11**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
FORC-10-00312-247-02-121Yr	FORTICARE 24X7 FG310B RENEWAL FG300B3909602068	1		
FORC-10-00312-247-02-121Yr	FORTICARE 24X7 FG310B RENEWAL FG300B3909602071	1		
FORC-10-00312-108-02-121Yr	FORTIGUARD IPS FG310B RENEWAL FG300B3909602068	1		
FORC-10-00312-108-02-121Yr	FORTIGUARD IPS FG310B RENEWAL FG300B3909602071	1		
FORC-10-00312-247-02-121Yr	FORTICARE 24X7 FG620B RENEWAL FG600B3909600123	1		
FORC-10-00312-247-02-121Yr	FORTICARE 24X7 FG620B RENEWAL FG600B3909600267	1		
FO FC-10-L0403-247-02-12	Forti analyzer SR:FLG8003706000640	1		
Prezzo Totale				

Paolo Alto - Tabella 12

Device serial n.	Model	Tipologia	Feature	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
0007D101357	PRA-25	Console Gestionale Panorama	Premium Partner Support	1		
0011C101843	PA-5020	Next Generation Firewal Node 2	Premium Partner Support	1		
0011C101850	PA-5020	Next Generation Firewal Node 1	Premium Partner Support	1		
0011C101863	PA-5020	Next Generation Firewal Node 3	Premium Partner Support	1		
Prezzo Totale						

b1) a fronte del rilascio da parte delle case produttrici di nuove release, maggiori e minori (come definite nel Capitolato Tecnico) e/o di nuove versioni delle Software Subscription, le precedenti tabelle saranno automaticamente aggiornate con il nuovo prodotto, il cui costo rimarrà invariato;

b2) la Committente ha la facoltà di utilizzare i prezzi unitari di cui alle precedenti Tabelle per ulteriori acquisizioni delle Software Subscription, la cui esigenza si dovesse manifestare nel corso dei 36 mesi di validità contrattuale, secondo le modalità di fatturazione di cui al successivo art. 15 S, comma 3;

b3) le Tabelle sopra indicate potranno essere soggette ad aggiornamento tecnologico, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell'art. 11 S comma 6.

b4) per ciascuno dei due rinnovi successivi al primo, l'ammontare del corrispettivo sarà calcolato in base ai prezzi unitari delle sole Software Subscription indicate dalla Committente, tra quelle di cui alle Tabelle della precedente lettera b), moltiplicati per le quantità effettivamente acquisite; la scelta delle Software Subscription da acquisire e delle relative quantità è rimessa a valutazioni della Committente sulla base delle proprie esigenze progettuali;

b5) nel caso di cui al precedente art. 11 S, comma 7, l'Impresa, su richiesta della Committente, potrà fornire la nuova componente hardware necessaria alla



continuità dei servizi di sicurezza del MEF, per un corrispettivo pari al prezzo di listino scontato almeno del 20%; la Committente potrà acquisire o meno tale componente, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'art. 11 S comma 7;

c) del servizio di consulenza e supporto specialistico, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera c) sulla base delle seguenti tariffe giornaliere:

Supporto specialistico	Tariffa giornaliera in Euro
Sistemista senior diurno	
Sistemista senior notturno/festivo	
Specialista di prodotto diurno	
Specialista di prodotto notturno/festivo	

3. Tutti i corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I canoni mensili per il servizio di manutenzione e supporto tecnico dei Sottosistemi di Sicurezza del MEF, il corrispettivo per il rinnovo per 12 mesi delle Software Subscription (e per i due ulteriori successivi rinnovi di uguale durata) i prezzi unitari Software Subscription e le tariffe giornaliere per la consulenza ed il supporto specialistico, sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, tali corrispettivi sono da intendersi remunerativi di ogni onere e spesa necessario per l'esatto adempimento contrattuale.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. Per le prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, i corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 15 S FATTURAZIONE



1. Per i canoni di cui al precedente articolo 14 S “Corrispettivo” comma 2 lettera a) l’Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla “Dichiarazione di inizio del servizio”, di cui al precedente articolo 2 S, comma 1, in ragione di quanto previsto nella stessa Dichiarazione, eventualmente integrata, e nell’”elenco degli interventi” di cui all’art.9 S comma 10.
2. Per il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S “Corrispettivo”, comma 2, lettera b), per il rinnovo delle Software Subscription per 12 mesi, l’Impresa potrà emettere una fattura successivamente alla data di “Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 12 S. In seguito al rinnovo delle Software Subscription per un secondo periodo di 12 mesi, l’Impresa potrà emettere una fattura, successivamente alla data di “Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 12 S, per un corrispettivo pari al valore delle Software Subscription richieste, sulla base delle tabelle di cui all’art. 14 S comma 2 lett. b) e di quanto previsto all’art. 14 S comma 2 lett. b4). In seguito all’ulteriore rinnovo delle Software Subscription per un terzo periodo di 12 mesi, l’Impresa potrà emettere una fattura, successivamente alla data di “Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 12 S per un corrispettivo pari al valore delle Software Subscription richieste, sulla base delle tabelle di cui all’art. 14 S comma 2 lett. b) e di quanto previsto all’art. 14 S comma 2 lett. b4).
3. Per il corrispettivo delle Software Subscription acquisite al di fuori dei rinnovi di cui al precedente articolo 14 S, comma 2, lettera b2), nel corso dei 36 mesi di validità contrattuale, l’Impresa potrà emettere fattura successivamente alla data di “Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 12 S per un corrispettivo pari al valore delle Software Subscription acquisite, sulla base delle tabelle di cui all’art. 14 S comma 2 lett. b) e di quanto previsto all’art. 14 S comma 2 lett. b2).
4. Per il corrispettivo degli eventuali apparati hardware dei Sottosistemi, di cui al precedente articolo 14 S, comma 2, lettera b5), l’Impresa potrà emettere fatture in 3 rate trimestrali posticipate, ognuna delle quali corrispondenti ad un valore pari ad un terzo del prezzo dell’hardware, a partire dalla data di “Accettazione della fornitura” di cui all’art. 12 S.
5. Per il corrispettivo del servizio di consulenza e supporto specialistico, di cui all’art. 14 S, comma 2, lettera c), ove utilizzato, l’Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate relative alle giornate (o mezze giornate) effettivamente erogate nel corso del trimestre precedente quali risultanti dal “resoconto della consulenza” approvato dalla Committente di cui all’art. 10 S comma 8.
6. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
7. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



8. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
9. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
11. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
13. Si precisa che :
- le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui ai commi 2, 3 e 4 dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 5 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
14. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) **54222072C4**, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

• tramite	posta	elettronica	certificata	all'indirizzo
-----------	-------	-------------	-------------	---------------

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;

- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."

Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Sogei stessa in apposita comunicazione.

15. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
16. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata l. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
19. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 16 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 6 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Penali", art. 17 S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".



3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 17 S

OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione



sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li _____

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 S - Dimensioni dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 8 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 9 S - Il Servizio di manutenzione del Sistema di sicurezza del MEF

Articolo 9 Bis S - Startup del servizio di manutenzione dei sottosistemi

Articolo 10 S - Servizio di consulenza e supporto specialistico

Articolo 11 S - Aggiornamento delle Software Subscription

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Penali

Articolo 16 S - Risoluzione

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione per l'infrastruttura di sicurezza del MEF

Allegato 3 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G - Subingresso nel contratto

L'Impresa

Il legale rappresentante
